



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila

Piazza della Libertà, 1 – Tel.: 0863908300 Fax: 0863995412



VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 64 del reg.	Oggetto: AUTORIZZAZIONE A TRANSIGERE NEL SINISTRO OCCORSO A C.G.
Data 14/07/2020	

L'anno duemilaventi, il giorno 14 del mese di LUGLIO alle ore 13:05 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata nei modi di legge, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

			Presenti	Assenti
Nazzarro	Velia	Sindaco	X	
Ottaviani	Italo	Vice Sindaco		X
Zazza	Alessandra	Assessore	X	
Mandara	Tullia	Assessore	X	
Simeoni	Giuseppe	Assessore		X

Partecipa il Segretario Comunale dott. Francesco Cerasoli

Assume la presidenza il Sindaco che, verificato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare l'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione avente ad oggetto: "**AUTORIZZAZIONE A TRANSIGERE NEL SINISTRO OCCORSO A C.G.**" – e ritenutala meritevole di accoglimento;

Visti i pareri espressi sulla proposta di deliberazione dai responsabili dei servizi interessati, ai sensi dell'art. 49 c. 1 T.U. D.Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Di approvare in ogni sua parte la proposta di deliberazione che, allegata al presente provvedimento, ne costituisce parte integrale e sostanziale.

LA GIUNTA COMUNALE

Considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto,
Con voto unanime,


DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione Immediatamente Eseguita ex art. 134/4 del D.Lgs n. 267/2000



COMUNE DI CARSOLI

Provincia dell'Aquila
Medaglia d'argento al valore civile
Piazza della Libertà, 1 - Tel.: 08639081- Fax: 0863-995412



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

Oggetto: **AUTORIZZAZIONE A TRANSIGERE NEL SINISTRO
OCCORSO A C.G.**

IL PROPONENTE

Premesso che con nota pec in data 8 Gennaio 2020, acquisita al prot. generale dell'Ente al n° 174 del 10.01.2020, lo Studio legale Ciocci di Luco dei Marsi comunicava il sinistro occorso al Sig. C.G. - meglio identificato in atti - il quale, in data 13.12.2019 alle ore 15,30, circa sostava regolarmente su Via dei Marsi quando un limitrofo lampione dell'illuminazione pubblica posto sull'adiacente marciapiede si staccava dal manto stradale dirottandosi, a causa del forte vento e del tempo avverso, proprio sulla sua vettura provocandogli ingenti danni;

che, a seguito della predetta denuncia, i competenti uffici comunali eseguivano gli accertamenti di rito, confermando l'accaduto e provvedendo, altresì, tramite la ditta appaltatrice della manutenzione della pubblica illuminazione, al ripristino e alla messa in sicurezza del palo;

che con atto di citazione acquisito al prot. n. 4032 in data 16.06.2020 l'Avv. Emiliano De Amicis, del foro di Avezzano, in nome e per conto del Sig. C.G., citava il Comune chiedendone la condanna al risarcimento del danno quantificato in € 3.713,06 oltre interessi legali dal dovuto sino al soddisfo, con vittoria di spese, competenze e onorari da distrarsi in favore del legale procuratore antistatario;

Preso atto della circostanza che il sindaco, al fine di evitare la costituzione in giudizio del Comune con conseguente aggravio di spesa, ha richiesto ed ottenuto la proposta di chiudere transattivamente la vicenda a fronte della corresponsione della somma di € 3.200,00 per sorte capitale più € 1.500,00 più accessori per spese legali, giusta nota dell'Avv. De Amicis acquisita al prot. n° 4404 del 30.06.2020;

Ritenuto opportuno addivenire ad una transazione, al solo scopo di evitare le lungaggini e l'alea del giudizio e tenuto conto che, in casi analoghi, i giudizi si sono conclusi con provvedimento sfavorevole per le Amministrazioni Locali con ulteriori aggravii di spese di lite;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1965 C.C. la transazione è "il contratto con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già incominciata o prevengono una lite che può insorgere tra loro";

Accertato che in materia di liti attive e passive, di rinunce e transazioni la competenza è riservata alla Giunta comunale;

Preso atto che la tipologia di spesa in questione non rientra nelle fattispecie di cui all'art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000, in quanto gli accordi transattivi con cui possono essere definite controversie legali, non possono essere intesi come sopravvenienze passive presupponendo, per loro stessa natura, la decisione dell'Ente di giungere ad una transazione della vertenza, per cui è in grado di prevedere la nascita dell'obbligazione ed i tempi per l'adempimento; in questi termini si è espressa la Corte dei Conti Sezione Regionale per il Piemonte, delibera n. 20/2015/SRCPIE/PAR la quale ha ribadito l'ormai consolidato orientamento contrario alla riconducibilità delle transazioni alla fattispecie di cui alla lettera a) dell'art. 194 del TUEL, confermando che l'assunzione delle obbligazioni derivanti dalle transazioni legali devono essere rapportate alle ordinarie procedure contabili di spesa, e come tali non legittimano alcuna ipotesi di riconoscimento di tale tipologia di spesa alla stregua dei debiti fuori bilancio;

Viste le deliberazioni assunte dalle sezioni regionali di controllo Corte dei Conti (Puglia n. 181/2013 e 35/2014, Piemonte n. 345/2013 e Liguria n.5/2014) le quali circoscrivono l'ambito nel quale l'organo di revisione è chiamato obbligatoriamente a rendere il proprio parere ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b) n. 6) del TUEL alle sole "transazioni che involgono profili di competenza del Consiglio comunale";

PROPONE

Per quanto esposto in narrativa, che si intende integralmente richiamato e trascritto, autorizzare la transazione proposta dall'Avv. De Amicis con nota prot. n° 4404 del 30.06.2020, in nome e per conto del Sig. C. G. meglio identificato, al fine di chiudere la vicenda in premessa a fronte della corresponsione della somma di € 3.200,00 per sorte capitale più € 1.500,00 più accessori per spese legali;

Demandare al Responsabile dei Servizi generali l'assunzione di tutti gli atti conseguenti alla transazione, compresa la richiesta di rimborso della predetta somma oggetto di transazione, alla Soc. affidataria del servizio di manutenzione della rete di pubblica illuminazione per il Comune di Carsoli.

Dichiarare con separata votazione la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del T. U..

Pareri art. 49 T.U.

In ordine alla regolarità tecnica: favorevole

In ordine alla regolarità contabile: favorevole

Il proponente

Il Responsabile dei S. Generali
Dott.ssa Sabrina Marzano

Il Responsabile del Servizio Ragioneria
Dott.ssa Anna Maria D'Andrea

Approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Dott.ssa Velia Nazzarro

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Francesco Cerasoli

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione

- Viene pubblicata in data odierna sul sito web del Comune – albo pretorio on line per rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 124, c. 1 del T.U. 18.08.2000 n. 267/2000 – art. 32 c. 1 Legge 18.06.2009 n. 69)
- E' stata compresa nell'elenco prot. n° 4787 in data odierna delle delibere comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125 del T.U. 18.08.2000 n. 267)
- E' copia conforme all'originale

Dalla Residenza Comunale, li 14/07/2020

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Francesco Cerasoli

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione

- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4 del T.U.)
- E' divenuta esecutiva il giorno _____ decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3 del T.U. 267/2000)
- E' stata pubblicata sul sito web del Comune – albo pretorio on line – come prescritto dall'art. 124, c. 1, del T.U. n. 267/2000 e dall'art. 32 c. 1 Legge 18.06.2009 n. 69, per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____

Dalla Residenza Comunale, li

Il Segretario Comunale
